



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 29/07/2021

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **09:00**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	MALQUORI ALESSIA	Assente
FIASCHI LEONARDO	Presente	CALONACI MATTEO	Assente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MONTAGNANI FEDERICO	Assente
BARTALINI GIANNI	Presente	CAPEZZUOLI ORLANDO	Presente
BASSI CECILIA	Presente	RAZZI ROSETTA	Assente
TORTELLI VALENTINA	Presente	SALVADORI RENATA	Presente
MORBIS DANIELA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Visto l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

Visto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'"autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"Ente territorialmente competente";

Rilevato che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- o all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- o alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario
- o all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- o all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;
- o alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- o alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi;

Acclarato che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020

secondo cui *“L’Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”*;

Dato atto pertanto che, a seguito dell’introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all’Autorità d’Ambito assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell’importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1.4 della Delibera ARERA N. 57/2020, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità;

Preso atto che l’Autorità d’Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i seguenti Gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l’Ambito ATO Toscana Sud:

- a. *per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.):* nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;
- b. *per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento:* nell’Autorità d’Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all’adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti, ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali “meri prestatori d’opera”;
- c. *per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana):* nelle singole Amministrazioni comunali;

Considerato che l’art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua “Validazione” che *“consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”*;

Preso atto che l’Autorità d’Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana (“PEF Grezzo d’Ambito SEI” 2019 e 2021) ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente (“Validatore”), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che con Nota Prot. n. 6469 del 01.03.2021 (ns. Prot. n. 1392/2021) e poi in via definitiva con nota Prot. n. 17575 del 01.06.2021 (ns. prot. 3445/2021) SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana Sud il “PEF Grezzo” d’Ambito per gli esercizi 2019 e 2021,

redatti in applicazione dell'MTR ARERA, sui quali si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e congruità condotte dal Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da parte dell'Autorità d'Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore;

Viste

- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2019, trasmessa con nota Prot. n. 1258 del 23.3.2021 (ns Prot.n.2024/2021 e 2025/2021) dal Terzo Validatore, ai fini del Conguaglio, nonché delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - per l'esercizio 2019 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.109.132, portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi da recuperi, al valore di € 122.644.508, superiore per € 1.314.788 (+1,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;
- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15 del 17.06.2021 con la quale:
 - si è preso atto della revisione condotta da SEI Toscana sul proprio PEF Grezzo tra la prima e l'ultima versione che ha portato il valore complessivo da € 146.441.582 a € 136.052.021;
 - si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2021, trasmessa con nota Prot. n. 1319 del 04.06.2021 (ns Prot. n. 3510/2021) dal Terzo Validatore, ai fini delle risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - per l'esercizio 2019 confermate quelle già definite con la succitata delibera;
 - per l'esercizio 2021 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 129.379 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 135.922.642;

Visto il prospetto allegato 1A alla presente delibera "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021" relativo al Corrispettivo di Ambito ante l'applicazione dei limiti;

Considerato che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la Determina N. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto "ambito tariffario";
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più "ambiti tariffari", sono attribuiti a ciascuno di essi:
 - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario;

Vista la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15 del 17.06.2021 con la quale:

- nella Relazione Allegato A si riporta la determinazione puntuale dei parametri ("driver") da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d'Ambito SEI Toscana (annualità 2019 e 2021);
- si è dato atto che, sulla base dei parametri di ripartizione così determinati, l'incidenza di ciascun Comune sul totale corrisponde per l'annualità 2021 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d'Ambito 2021 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai sensi del Contratto di Servizio, come indicata alla voce (D) del Prospetto Allegato 1A;

Visto l'art. 2.2 dell' MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato, non per l'intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di "Sharing" stabilito dall'Ente territorialmente competente all'interno di un intervallo di valori previsto dall'MTR;

Vista la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15 del 17.06.2021 che ha stabilito i criteri di determinazione del Fattore di sharing, da applicare nel PEF 2021 al valore lordo dei proventi da recuperi pari a € 9.935.644, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso dell'Ambito a € 2.796.872, non prevista invece nel Contratto di Servizio, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe;

Rilevato che, per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 7.138.772 non retrocessa al gestore, l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 2021 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi, ammonta nel 2021 a € 128.783.869;

Considerata la rilevanza nell'esercizio 2021 del fattore di Sharing dei proventi da recuperi, richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, di scindere la quota sul totale d'Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

- la componente relativa ai costi da applicare al monte costi d'Ambito di complessivi € 135.922.642, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante detrazione per proventi nell'importo indicato alla voce (I) dell'Allegato 1A;
- la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d'Ambito di complessivi € 9.935.644, con conseguente quantificazione della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing, nell'importo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1A;

Rilevato che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto del fattore di sharing, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell'esercizio 2021 ammonta per il Comune di SAN GIMIGNANO al valore indicato alla voce (O) del Prospetto Allegato 1A alla presente Delibera;

Vista la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 12 del 26.05.2021, relativa alla determinazione del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI 2021, e la Delibera n. 15 del 17.06.2021 che ha approvato le voci CTS e CTR ai sensi del MTR ARERA relative ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento in continuità con le Convenzioni vigenti,

previa Validazione da parte del Revisore Unico dell'Autorità trasmessa con nota prot. ATS n. 3614 del 10.06.2021;

Rilevato che nelle predette Delibere dell'Assemblea d'Ambito n. 12 e n. 15 l'ammontare del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI a carico del Comune di SAN GIMIGNANO ammonta nell'esercizio 2021 nell'importo indicato alla voce (P) dell'Allegato 1A;

Calcolato pertanto il Corrispettivo d'Ambito 2021 ARERA per il Comune di SAN GIMIGNANO, quale somma della componente SEI Toscana e della componente Impianti, nell'importo complessivo indicato alla voce (Q) dell'Allegato 1A;

Visto l'art. 15 dell'MTR ARERA che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021;

Visto l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del "*coefficiente di gradualità*" determinato dall'Ente territorialmente competente per ciascun Comune;

Vista la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale è stato determinato l'importo del Conguaglio 2019 del Comune di SAN GIMIGNANO come riportato nell'Allegato 7 alla DA n. 9/2021;

Ritenuto che, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, l'imputazione sul PEF del predetto valore del Conguaglio 2019 può essere dilazionata in 4 esercizi a partire dal PEF 2021;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n.26/2020 che riporta all'Allegato 7 il valore del Conguaglio ARERA per l'anno 2018 relativo al Comune di SAN GIMIGNANO da imputare sui PEF in 4 rate annuali;

Rilevato che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di SAN GIMIGNANO:

- il valore della rata da imputare nel PEF 2021 del Conguaglio 2019 è indicato nella riga (S) dell'Allegato 1A, mentre la rata di competenza del Conguaglio 2018 è riportata nella riga (R) dell'Allegato 1A;
- il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2021, comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all'importo indicato nella riga (T) dell'Allegato 1A, con un incremento rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2020 pari alla percentuale indicata al punto (Z) dell'Allegato 1A;

Visto il prospetto allegato 1B alla presente delibera "PEF 2021 Dati di diretta competenza comunale";

Visto che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la

definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati sui costi di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2021, identificabili nelle tre seguenti componenti:

- a) Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del personale adibito a questa attività);
- b) Costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA;
- c) Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA;

Dato atto che con nota Prot. n. 12321 del 7 giugno 2021 (confermata con prot. 12647 del 10 giugno 2021), l'Amministrazione comunale ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2021, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 7 del 12.05.2021 che ha approvato lo schema di Accordo procedimentale sui servizi opzionali, che introduce ai fini PEF ARERA la possibilità per i Comuni di utilizzare, su base facoltativa, margini di crescita ancora disponibili rispetto ai Limiti di crescita ARERA relativi ai Servizi Base;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021 in cui si dà atto che le funzioni di Validazione dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali sono state svolte dall'Autorità d'Ambito, che ha verificato la coerenza dei dati con le indicazioni dell'MTR ARERA, accertando anche il rispetto dei limiti di crescita annua salvo che lo scostamento non sia motivato integralmente dall'incremento delle perdite su crediti e degli accantonamenti a fondi rischi su crediti;

Accertato che i costi del PEF 2021 di diretta competenza comunale, come validati dall'Autorità d'Ambito e risultanti dalla determinazione ricognitiva del Direttore dell'Autorità d'Ambito n. 92/2021, sono rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato 1B.

Visto il prospetto Allegato 3A alla presente delibera "PEF Comunali 2021 (ante detrazioni)";

Vista la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 15 del 17.06.2021 che determina per ciascun Comune il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti e istanze di supero;

Rilevato che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di SAN GIMIGNANO il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria ammonta all'importo riportato nella riga (F) del predetto prospetto Allegato 3A, quale somma di:

- corrispettivo di Ambito comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019 IVA inclusa di cui alla riga;
- costi di diretta competenza comunale (compresi servizi opzionali e accantonamenti) di cui alla riga (D);

Visto l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente,

variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%;
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC);
- Il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità de servizio;
- Il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione elle attività effettuate dal gestore;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 10 del 26.05.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria ai sensi dell'art. 4 dell'MTR ante rettifiche per servizi opzionali e per conguaglio 2020;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 14 del 17.06.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria post rettifiche per Servizi Opzionali e per Conguaglio 2020, nonché il valore del PEF 2021 corrispondente a tale limite applicato al valore del PEF 2020;

Rilevato che per il Comune di SAN GIMIGNANO:

- il valore finale del limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (M) dell'Allegato 3A quale somma del valore di cui alla DA n.10/2021 riportato nella riga (H) e delle rettifiche per Servizi Opzionali e Conguaglio 2020 riportati rispettivamente alle righe (I) e (L);
- il valore del PEF 2021 corrispondente all'applicazione del Limite predetto al valore del PEF 2020 riportato alla riga (N);

Appurato che per il Comune di SAN GIMIGNANO il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (F) è superiore al valore del PEF 2021 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria con un'eccedenza riportata alla riga (O);

Vista la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 16 del 17.06.2021 che ha stabilito di presentare ad ARERA la Relazione di cui all'art. 4.5 dell'MTR con l'istanza di superamento dei rispettivi Limiti di crescita per conto dei Comuni che presentino un'eccedenza del valore complessivo del PEF 2021 rispetto al Limite di crescita e che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- le perdite su crediti e gli accantonamenti a fondi rischi su crediti imputati nel PEF 2021 eccedano l'omologo importo riferito all'anno di riferimento (a-1), in quanto la loro dinamica è indipendente dai livelli di servizio che possono essere autonomamente stabiliti dalle singole amministrazioni, ma sono in funzione di una variabile ad esse esogena quali la morosità degli utenti del servizio rifiuti: entro il predetto aumento di accantonamenti e perdite su crediti l'istanza di supero dovrà coprire integralmente l'eccedenza rispetto ai Limiti di crescita - come indicata nella tabella allegato 9 della Delibera n. 15 - dei costi di diretta competenza comunale maggiorati della quota del Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021 in eccedenza al coefficiente C19;

- il Corrispettivo Impianti da imputare sul PEF 2021, come approvato con la DA 12/2021, ecceda il limite di crescita ad esso riferibile, ricorrendo inoltre le condizioni di cui al punto 4) lettera c) del dispositivo della predetta delibera: l'istanza di supero dovrà coprire integralmente la quota del Corrispettivo Impianti imputata sul PEF 2021 in misura eccedente i Limiti di crescita, come indicata nella tabella allegato 9 della Delibera n. 15;
- il Corrispettivo d'Ambito SEI Toscana ante limiti ecceda il limite di crescita ad esso riferibile e il Comune abbia convenuto con il Gestore l'attivazione totale o parziale nel corso del 2021 di nuovi servizi, concordandone l'onere da imputare sul PEF 2021 in eccedenza ai Limiti, comunicandolo tempestivamente all'ATO ai fini dell'istanza di supero;

Rilevato che nel Comune di SAN GIMIGNANO ricorre almeno una delle condizioni di cui alla DA n. 16 e che pertanto si pone l'esigenza di presentare un'istanza di supero dei limiti per l'importo complessivo riportato alla riga (S) del prospetto Allegato 3A, quale somma delle seguenti componenti:

- quota riferita al Corrispettivo Impianti di cui alla riga (P);
- quota riferita agli accantonamenti per rischi e perdite a copertura dei costi di diretta competenza comunale e del Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana di cui alla riga (Q);
- quota per attivazione nuovi servizi SEI Toscana di cui alla riga (R) ;

Dato atto che, dopo aver considerato l'eventuale effetto dell'istanza di supero, il valore del PEF 2021 (ante detrazioni) è pari all'importo indicato nella riga (U), che, rispetto al PEF dell'anno di riferimento per il calcolo dei limiti (2020), presenta le seguenti variazioni:

- la variazione assoluta riportata nella riga (Z);
- la variazione percentuale riportata nella riga (AA);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, che si distinguono tra:

- detrazioni di diretta competenza comunale;
- detrazione per finanziamenti regionali;

Visto il prospetto "Detrazioni" Allegato 3B alla presente delibera;

Dato atto che l'importo delle Detrazioni di diretta competenza comunale è riportato alla riga (A) del prospetto Allegato 3B quale somma delle singole componenti riportate nel prospetto Allegato 1B;

Vista la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11 del 26.05.2021 che ha stabilito le seguenti destinazioni dei finanziamenti regionali da portare in detrazione dal PEF 2021:

- i. un importo complessivo di € 751.324 a titolo di Bonus RD da ripartire tra i Comuni dell'Ambito Toscana Sud con percentuali di Raccolta Differenziata certificate nel 2019 superiori alla media di Ambito;
- ii. un importo complessivo fino ad un massimo di € 500.000 da ripartire tra i Comuni per i quali è stata presentata istanza di superamento dei limiti di crescita tariffaria per attivazione di nuovi servizi da parte del Gestore SEI Toscana, a copertura parziale del valore dell'istanza fino ad un massimo del 25%;

Rilevato che la detrazione per finanziamenti regionali corrispondente al Bonus RD attribuita nel 2021 al Comune di SAN GIMIGNANO dalla predetta delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11/2021 ammonta all'importo indicato alla riga (B) del prospetto Allegato 3B;

Dato atto che a fronte dell'istanza di supero per attivazione nuovi servizi è stata riconosciuta una detrazione pari al 25% per l'importo indicato alla riga (M) del prospetto Allegato 3B;

Rilevato che il totale delle Detrazioni da imputare al PEF 2021 quale somma delle voci sopra indicate ammonta all'importo riportato alla riga (N);

Visto il prospetto Allegato 4 alla presente Delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito nell'Area riservata del sito dell'Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di SAN GIMIGNANO;

Rilevato che il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2021 (comprensivo del conguaglio 2018 e 2019) del Comune di SAN GIMIGNANO, come messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito, è pari all'importo risultante alla riga (70) del prospetto Allegato 4, così composto:

- componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (69);
- componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (61);

Visto il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera, come elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone l'esito finale del PEF 2021 del Comune di SAN GIMIGNANO con le seguenti risultanze:

- totale delle entrate tariffarie ($\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$) che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l'importo riportato alla riga;
- totale Detrazioni per l'importo riportato alla riga (D);
- Totale PEF 2021 post Detrazioni per l'importo riportato alla riga (E);

confrontato con l'importo, riportato alla riga (F), del PEF post detrazioni dell'esercizio di riferimento per il calcolo dei limiti (anno 2020), con una variazione percentuale riportata alla riga (G);

Visto l'art. 2 dell'MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile;

Visto l'art. 3 dell'MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all'anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l'eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa;

Visto l'esito, come rappresentato nell'Allegato n. 5, della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente, con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;

Vista la nota dell'Autorità d'Ambito Prot. 3765 del 18.06.2021, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 16 del 17.06.2021, il Direttore Generale dell'Autorità ha:

- determinato il Piano Economico finanziario 2021 del Comune di SAN GIMIGNANO, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA e riportato nell'Allegato 4;
- precisato che il PEF 2021 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

Visto il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi del servizio rifiuti;

Visto il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune di SAN GIMIGNANO, indicato alla riga 75 dell'allegato 4, superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell' art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (76);

Vista la Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice-Capogruppo di "Cambiamo San Gimignano": dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di "Centrosinistra Civico": dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti	n.	9
Votanti	n.	9
Favorevoli	n.	7
Contrari	n.	2 (Capezzuoli, Salvadori)
Astenuti	n.	0

DELIBERA

1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;

3) Di dilazionare in 4 esercizi, secondo quanto consentito dal MTR ARERA, il valore del conguaglio 2019 da imputare sul PEF 2021 del Comune di SAN GIMIGNANO, come riportato nell'Allegato 7 della Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021;

4) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo d'Ambito dell'esercizio 2021 del Comune di SAN GIMIGNANO comprensivo delle rate di conguaglio 2018 e 2019, calcolato secondo il MTR ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria,

5) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale;

6) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone i contenuti relativi al dettaglio delle componenti che determinano il conguaglio 2020 da imputare sul PEF 2021;

7) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF ante detrazioni dell'esercizio 2021, post applicazione dei limiti e eventuale istanza di supero, del Comune di SAN GIMIGNANO;

8) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2021 del Comune di SAN GIMIGNANO;

9) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla Delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di SAN GIMIGNANO, come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud,

10) Di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente Delibera che rappresenta l'esito finale del PEF 2021 del servizio rifiuti del Comune di SAN GIMIGNANO, comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;

11) Di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:

- ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 16 del 17.06.2021, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2021 del Comune di SAN GIMIGNANO che, nelle more della finale approvazione di ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI;
- provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2021 tra cui la presente deliberazione;
- informerà tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2021 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;

12) Di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013,

13) Di prendere atto dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;

14) Di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza.

Allegati

- Allegato 1A: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021.
- Allegato 1B: Prospetto di dettaglio delle componenti di costo di diretta competenza del Comune, come validate dall'Ente Territorialmente competente.
- Allegato 2 Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Conguaglio 2020 da imputare sul PEF 2021.
- Allegato 3A: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021 ante detrazioni.
- Allegato 3B: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano le detrazioni da imputare nel PEF 2021.
- Allegato 4: Prospetto delle voci del PEF ARERA 2021, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019, (versione POST LIMITI).
- Allegato 5: Esito finale del PEF 2021 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile.
- Allegato 6: Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti	n.	9
Votanti	n.	9
Favorevoli	n.	7
Contrari	n.	2 (Capezzuoli, Salvadori)
Astenuti	n.	0

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
FIASCHI LEONARDO

Il Segretario
COPPOLA ELEONORA